

Disposizione tecnica di funzionamento n. 11 rev. 3 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Perdita dei requisiti o mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente
Riferimenti normativi	Articolo 56, comma 56.3 e Articolo 68, comma 68.1, del Regolamento

In vigore dal 28 novembre 2019

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del xx, come successivamente modificata ed integrata.

1. Premessa

L'Articolo 56, comma 56.3, del Regolamento, prevede che nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente, ovvero la società controllante di cui all'Articolo 56, comma 56.2 del Regolamento, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF.

L'Articolo 68, comma 68.1, del Regolamento prevede che le fideiussioni rilasciate dagli istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuano il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

2. Perdita dei requisiti da parte dell'istituto bancario fideiubente

2.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato 3 del Regolamento

Nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente, ovvero la società controllante di cui all'Articolo 56, comma 56.2 del Regolamento, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.10 bis del Regolamento.

Qualora l'operatore sia anche operatore del ME e/o del MGAS si applica rispettivamente quanto previsto nella DTF n. 03 ME e nella DTF n. 14 MGAS.

2.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato 3 della versione del Regolamento in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*

Con riferimento alle garanzie prestate secondo l'Allegato 3 del Regolamento in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente, ovvero la società controllante di cui all'articolo 56, comma 56.2 del Regolamento, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le relative fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.10 bis del Regolamento.

Qualora l'operatore sia anche operatore del ME e/o del MGAS si applica rispettivamente quanto previsto nella DTF n. 03 ME e nella DTF n. 14 MGAS.

3. Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente

3.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato 3 del Regolamento

Qualora l'istituto bancario fideiubente, a seguito della richiesta di escussione per inadempimento di un operatore, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le altre fideiussioni rilasciate dallo stesso restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.10 bis del Regolamento.

Qualora l'operatore sia anche operatore del ME e/o del MGAS si applica rispettivamente quanto previsto nella DTF n. 03 ME e nella DTF n. 14 MGAS.

3.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato 3 della versione del Regolamento in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*

Con riferimento alle fideiussioni prestate secondo l'Allegato 3 del Regolamento in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, qualora l'istituto bancario fideiubente, a seguito della richiesta di escussione per inadempimento di un operatore, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, tali fideiussioni restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.10 bis del Regolamento.

Con riferimento alle fideiussioni prestate secondo l'Allegato 3 del Regolamento in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* e rilasciate da istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto bancario fideiubente restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.10 bis del Regolamento.

Qualora l'operatore sia anche operatore del ME e/o del MGAS si applica rispettivamente quanto previsto nella DTF n. 03 ME e nella DTF n. 14 MGAS.